

---

## 55) DECRETO RILANCIO – ART. 103 “EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO”

Al fine di contrastare il fenomeno della diffusione di rapporti di **lavoro irregolari**, il Governo, all’art. 103, ha introdotto alcune misure utili a favorire la stipulazione di collaborazioni vantaggiose per datori e lavoratori italiani e/o stranieri.

Attraverso le nuove disposizioni, i **datori** di lavoro **italiani** o **cittadini di uno Stato membro dell’UE** ovvero i datori **stranieri**, con titolo di soggiorno, possono presentare **un’istanza** per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri o per dichiarare la sussistenza di un rapporto irregolare ancora in corso. In tal caso, però, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici oppure aver soggiornato in Italia prima dell’8 marzo 2020.

Invece, per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo, è possibile richiedere un permesso temporaneo, valido esclusivamente nel territorio nazionale e per un periodo massimo di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza. Essi, inoltre, dovranno risultare presenti sul territorio nazionale dall’8 marzo 2020 e aver svolto attività di lavoro.

Se, successivamente, nel termine della durata del permesso temporaneo, il cittadino ottiene un contratto di lavoro subordinato oppure esibisce la documentazione retributiva e previdenziale, tale permesso verrà convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Queste disposizioni si applicano a settori quali:

- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

È precisato che la durata del contratto e la sua retribuzione non debbano essere inferiori a quelle solitamente previste dal contratto collettivo di lavoro di riferimento.

Le modalità di presentazione dell'istanza sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Tuttavia, vi sono una serie di circostanze che rendono **inammissibile** l'istanza. Infatti, il datore di lavoro non deve aver subito alcuna condanna nei precedenti cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per:

- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'art. 600 del codice penale<sup>1</sup>;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale<sup>2</sup>;
- reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286<sup>3</sup>, e successive modificazioni.

Anche la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione o la mancata assunzione del lavoratore straniero, da parte del datore di lavoro, non imputabile a forza maggiore, costituiscono cause di rigetto dell'istanza.

Il Governo, inoltre, ha precisato che tale procedura non può essere richiesta per gli stranieri:

- nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
- che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

---

<sup>1</sup> Art. 600 c.p. - "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"

<sup>2</sup> Art. 603 – bis c.p. – "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"

<sup>3</sup> "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

- che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di applicazione della pena pronunciata su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

Ancora, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla conclusione del procedimento di integrazione, sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi a carico del datore e del lavoratore relativi a:

- l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
- l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Non sono, però, sospesi i procedimenti penali nei confronti del solo datore di lavoro per:

- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da

impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

Lo sportello unico per l'immigrazione, una volta verificata l'ammissibilità della dichiarazione ed ottenuto il parere della questura sull'assenza di motivi in contrasto con l'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, oltre al parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro relativo alla capacità economica del datore, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno. Qualora, però, le parti non si presentino senza giustificato motivo, vi sarà l'archiviazione del procedimento.

L'istanza può essere presentata al Questore dal 1° giugno al 15 luglio 2020, accompagnata dalla documentazione necessaria. All'atto di presentazione della richiesta, è consegnata al cittadino straniero un'attestazione che gli permette di soggiornare legittimamente sul territorio italiano e di svolgere lavoro subordinato.

Chiunque presenti false dichiarazioni o attestazioni ovvero concorra a tale condotta, è punito ai sensi dell'art. 76 del T.U. di cui al decreto del PdR 18 dicembre 2000 n. 445. La pena è aumentata fino a 1/3 se il fatto è commesso da pubblico ufficiale.

**Militerni & Associati**  
**Dott.ssa Teresa Marullo**